

Regolamento interno del Centro professionale sociosanitario infermieristico di Bellinzona e Lugano

Il Collegio docenti del Centro professionale sociosanitario infermieristico di Bellinzona e Lugano

emana il seguente regolamento:

Capitolo primo

Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione

¹Il presente regolamento interno si applica al centro professionale sociosanitario infermieristico di Bellinzona e Lugano (CPS-I) che comprende la Scuola specializzata superiore in cure infermieristiche (SSSCI).

Art. 2 Componenti

Sono considerati componenti del CPS-I tutte le persone che vivono e operano all'interno degli spazi dell'Istituto, in particolare le persone in formazione (PiF), i docenti¹, i collaboratori didattici e amministrativi, gli altri agenti educativi e formativi che intervengono nel contesto del Centro: datori di lavoro, membri delle associazioni professionali, persone esterne che fanno capo ai servizi del CPS-I.

Art. 3 Descrizione e titoli

¹ La SSSCI offre cicli di formazione di Scuola specializzata Superiore (SSS) per infermieri e soccorritori;

² I titoli rilasciati al termine dei cicli di cui al cpv. 1 sono:

- a) "infermiera dipl. SSS", "infermiere dipl. SSS";
- b) "soccorritrice dipl. SSS", "soccorritore dipl. SSS".

³ La SSSCI offre anche studi post-diploma SSS, i cui titoli riportano la specializzazione seguita dall'estensione "dipl. SPD SSS". Le specializzazioni sono:

- Esperta/o cure urgenti dipl. SPD SSS
- Esperta/o anestesia dipl. SPD SSS;
- Esperta/o cure intense dipl. SPD SSS.

Capitolo secondo

Collegio Docenti

Art. 4 Composizione

¹Il Collegio Docenti (CD) è la riunione plenaria di tutti i docenti nominati, incaricati e supplenti, come pure i docenti a mandato che hanno un onere di insegnamento superiore alle 30 ore annuali.

²In casi particolari, per l'esame di problematiche di natura non pedagogico-didattica, il collegio può essere esteso anche al personale non insegnante del CPS-I.

¹ L'uso del termine maschile è sempre da intendersi per entrambi i sessi.

Art. 5 Ufficio presidenziale

¹Il CD designa un suo ufficio presidenziale composto da un presidente e un vicepresidente e da un segretario.

²I compiti dell'ufficio presidenziale sono definiti da disposizioni interne.

Art. 6 Candidature e designazione dell'ufficio presidenziale

¹Le candidature per l'ufficio presidenziale sono presentate in forma scritta all'ufficio presidenziale uscente con copia al direttore del CPS-I entro cinque giorni dalla data prevista per la seduta d'apertura dell'anno scolastico.

²I membri dell'ufficio presidenziale sono designati, per quanto possibile e utile, in modo da consentire un'equa rappresentanza delle diverse formazioni che costituiscono il CPS-I.

³La designazione dei membri dell'ufficio presidenziale avviene a maggioranza semplice e per alzata di mano oppure, su richiesta anche di un solo docente, a scrutinio segreto.

Art. 7 Durata della carica

I membri dell'ufficio presidenziale rimangono in carica un anno scolastico e possono sempre ricandidarsi.

Art. 8 Convocazione, partecipazione alle sedute e assenza

¹La convocazione avviene in forma scritta almeno 10 giorni prima della seduta ed è accompagnata dall'ordine del giorno; due volte l'anno: entro la fine di agosto ed entro la fine di giugno.

²In caso d'urgenza possono essere convocate sedute a breve termine.

³La partecipazione alle sedute è obbligatoria per i membri del collegio con sede di servizio presso il CPS-I.

⁴L'assenza dalle sedute, per motivi validi, deve essere giustificata preventivamente per iscritto all'ufficio presidenziale con copia al direttore del CPS-I.

Art. 9 Verbali e risoluzioni

¹I verbali e le risoluzioni del CD sono archiviati sul server interno del CPS-I.

²Il CD può deliberare solo se è presente la maggioranza assoluta dei membri.

Capitolo terzo

Consiglio di direzione

Art. 10 Composizione

¹La direzione del CPS-I è assicurata dal Consiglio di Direzione (CdD), composto dalla direzione operativa e dai collaboratori eletti dal CD e la cui designazione è ratificata dal Consiglio di Stato.

²La direzione operativa è composta dal direttore e dai vicedirettori.

³Il CdD si riunisce con frequenza regolare: di ogni seduta è tenuto un verbale con le decisioni.

Art. 11 Candidature e elezione dei membri rappresentanti del collegio

¹Le candidature alla carica di collaboratore di direzione devono essere presentate in forma scritta al Direttore del CPS-I entro quindici giorni dalla data prevista per l'ultima seduta del CD dell'anno scolastico.

²I candidati devono avere almeno 3 anni di esperienza al CPS-I e il 50% di attività d'insegnamento, non è obbligatoria una formazione sanitaria.

³I collaboratori di direzione eletti dal CD sono designati, per quanto possibile e utile, in modo da consentire un'equa rappresentanza delle diverse formazioni che costituiscono il CPS-I.

⁴L'elezione nel CdD dei membri rappresentanti del CD avviene a maggioranza semplice e per alzata di mano oppure, su richiesta, a scrutinio segreto.

⁵L'elezione ha luogo solo se il numero dei candidati supera quello dei posti disponibili. In caso contrario l'elezione avviene tacitamente.

Art. 12 Durata del mandato

⁵I membri rappresentanti del CD eletti nel CdD rimangono in carica per due anni e possono sempre ricandidarsi.

⁶Se un membro del CdD dimissiona prima del termine del biennio deve comunicarlo per iscritto al direttore del CPS-I con copia all'ufficio presidenziale entro la fine di febbraio. Il sostituto, che sarà nominato dal collegio docenti, avrà un incarico limitato fino alla scadenza del biennio;

⁷Il collaboratore di direzione dimissionario dovrà comunque assolvere e garantire i suoi compiti fino al termine dell'anno scolastico.

Art. 13 Ripartizione dei compiti

Il CdD provvede, al suo interno, a ripartire i compiti e le competenze dei suoi membri.

Art. 14 Informazioni e comunicazione

¹Il CdD informa in modo adeguato e regolare in merito ai suoi intendimenti e sulle decisioni importanti adottate.

²Le comunicazioni vengono depositate sulla piattaforma della scuola e pubblicate all'albo docenti.

Art. 15 CdD allargato

Presso il CPS-I è costituito il CdD allargato, che comprende, oltre ai membri del CdD, un responsabile pedagogico didattico, un responsabile del Training & Transfert, i responsabili della pianificazione per la formazione infermieristica, i responsabili dei corsi per la formazione di soccorritori e per i corsi post diploma. Il CdD allargato ha un ruolo consultivo e informativo.

Capitolo quinto

Docenti

Art. 16 Obiettivi, progetti d'innovazione e sperimentazione e disposizioni interne

¹I docenti collaborano al raggiungimento degli obiettivi e allo sviluppo dei progetti d'innovazione e sperimentazione promossi dal CPS-I secondo le indicazioni del CdD.

²Essi si impegnano a rispettare e a far rispettare le disposizioni interne vigenti.

Art. 17 Compiti educativo-sociali e amministrativi

¹Il docente opera nel rispetto delle direttive cantonali. In particolare, riferendo al vice direttore di riferimento, svolge le seguenti attività:

- a) segue l'attività scolastica di ogni PiF durante tutto l'anno scolastico;
- b) in quanto e se docente di classe verifica regolarmente che le assenze delle PiF siano registrate e giustificate, segnalando i casi critici;
- c) è a disposizione delle PiF che hanno problemi scolastici o personali, e ne riferisce al docente di classe;
- d) cura il rapporto con i colleghi e con le PiF della classe e collabora alla soluzione dei problemi;
- e) in quanto e se docente di classe se si verificano casi disciplinari, sentite le giustificazioni della persona interessata e il parere dei colleghi, richiede l'intervento della direzione.

²Ogni docente è responsabile degli spazi dell'Istituto e delle attrezzature didattiche affidategli e provvede a mantenerli in perfetto stato, segnalando attraverso le modalità in vigore eventuali difetti, danni o furti.

³Il docente, congiuntamente al resp del materiale, è responsabile dell'aggiornamento dell'inventario delle attrezzature affidategli, la relativa documentazione tecnica.

⁴Le attrezzature didattiche di proprietà dello Stato non possono essere utilizzate fuori dal CPS-I senza la preventiva autorizzazione della direzione.

⁵I lavori sviluppati dai docenti nell'ambito delle loro funzioni d'insegnamento sono di proprietà dello Stato; per il resto si applicano le norme sulla proprietà intellettuale derivanti dal rapporto d'impiego.

⁶I docenti mettono a disposizione del direttore, secondo le modalità stabilite, le dispense e i sussidi didattici elaborati per lo svolgimento delle lezioni.

⁷I docenti sono tenuti al segreto d'ufficio e alla discrezione, anche dopo aver cessato lo svolgimento della loro funzione.

⁸I docenti non possono divulgare a terzi informazioni personali concernenti colleghi, collaboratori e PiF senza il preventivo consenso dell'autorità di vigilanza competente e nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 18 Consiglio di classe e docenti di classe

¹I docenti che insegnano nella stessa classe formano il consiglio di classe (CC).

Sono inoltre membri del CC classe i docenti che:

- a) insegnano su mandato per un minimo di 30 ore;
- b) partecipano alle valutazioni sommative;
- c) seguono le PiF negli insegnamenti clinici.

²Il CC è presieduto dal docente di classe ed è di regola convocato a fine anno. Può anche essere convocato, secondo necessità, dal CdD.

³Le riunioni hanno luogo fuori dall'orario delle lezioni e la partecipazione è obbligatoria per tutti i docenti della classe.

⁴I compiti del CC e del docente di classe sono definiti dal regolamento della legge della scuola e da disposizioni interne.

⁵A un docente possono essere affidate fino a due docenze di classe.

⁶Per lo svolgimento della funzione di docente di classe il CdD attribuisce un onere settimanale secondo le direttive cantonali.

Art. 19 Compiti del Consiglio di classe

Il CC ha i seguenti compiti:

¹Assicura l'informazione reciproca fra i docenti e promuove iniziative di coordinamento degli insegnamenti e di programmazione di attività della classe;

²Esamina i risultati conseguiti alla fine di ogni periodo scolastico e discute il bilancio del lavoro della classe e di ogni PiF;

³Condivide le difficoltà che le PiF incontrano nella vita scolastica e propone i possibili rimedi;

Art. 21 Supplenze

La direzione veglia a che le supplenze gratuite di cui all'art. 82 LORD vengano assegnate in misura proporzionale al rapporto di impiego.

Capitolo settimo

Biblioteca/mediateca

Art. 22 Bibliotecario

¹Il CPS-I dispone di due biblioteche/mediateche gestite da un bibliotecario diplomato e da un'addetta alla documentazione.

²I compiti dei bibliotecari sono disciplinati da disposizioni interne.

³A supporto del bibliotecario è istituita la commissione didattica e amministrativa della biblioteca/mediateca.

Capitolo ottavo

Persone in formazione

Art. 23 Regolamenti e disposizioni interne

Le PiF sono tenute a rispettare i regolamenti vigenti e le disposizioni interne, secondo le indicazioni del CdD.

Art. 24 Assemblea delle persone in formazione

¹Presso il CPS-I è istituita l'Assemblea di tutte le PiF.

²Essa è disciplinata da specifiche regolamenti.

Capitolo nono

Servizi amministrativi

Art. 25 Segreteria e portineria

¹Il CPS-I dispone di due segreterie e di due servizi portineria nelle rispettive sedi.

²Il personale di questi servizi opera in collaborazione con tutte le componenti della comunità scolastica, secondo le indicazioni del CdD, in modo da fornire prestazioni di qualità ed efficienza agli utenti del CPS-I.

Capitolo decimo

Gestione dei crediti e del monte ore

Art. 26 Stesura dei preventivi annuali

¹Il CdD provvede alla stesura delle richieste annuali di preventivo secondo le disposizioni vigenti in materia.

²I docenti, rappresentati dall'ufficio presidenziale del CD, collaborano con il CdD alla preparazione delle richieste di credito concernenti l'acquisizione di attrezzature didattiche e scientifiche.

Art. 27 Revisione e approvazione dei conti annuali

¹Il CD designa ogni anno due revisori dei conti.

²Non possono essere designati quali revisori dei conti i membri in carica del CdD, come pure quelli che lo sono stati durante il periodo soggetto a revisione.

³Al termine di ogni periodo contabile, conformemente alle disposizioni vigenti in materia, i revisori controllano i conti di loro competenza e presentano il rapporto di revisione al CD per l'approvazione.

⁴I revisori dei conti rimangono in carica un anno e sono sempre rieleggibili.

Art. 28 Contributo annuo delle persone in formazione

Il CD definisce annualmente, su proposta del CdD, l'importo forfettario da addebitare alle PiF quale contributo alle spese di acquisto di materiali ed attrezzature per le fotocopie.

Art. 29 Assegnazione del credito e del monte ore

Il CD formula proposte di impiego sia per il credito annuale per la realizzazione di attività didattiche e culturali, in base al regolamento sul credito a disposizione degli istituti scolastici, sia per attività di ricerca, di innovazione e di sperimentazione, in base al regolamento sul monte ore scolastico.

Capitolo undicesimo

Utilizzazione di spazi e attrezzature da parte di terzi

Art. 30 Concessione di spazi e attrezzature a terzi

La concessione di spazi e attrezzature a terzi è subordinata alla firma di una convenzione che rispetti il regolamento per l'uso degli impianti scolastici e sportivi dello Stato e le disposizioni interne.

Capitolo dodicesimo **Qualità e sicurezza**

Art. 31 Qualità

¹Il CdD s'impegna a promuovere il concetto di qualità all'interno del CPS-I motivando ogni collaboratore nell'esercizio delle sue attività e/o funzioni durante la concezione, lo sviluppo, l'esecuzione e la gestione dell'insegnamento e delle prestazioni di servizio.

²La politica della qualità nel CPS-I è riesaminata in modo che sia sempre attuale, efficace e adempia ai requisiti della norma ISO 9001 vigente come definito nel manuale di gestione della scuola.

Art. 32 Salute e sicurezza

¹Il CdD s'impegna a promuovere la salute e a garantire la sicurezza all'interno del CPS-I.

²Il CdD gestisce la sorveglianza delle infrastrutture del CPS-I con la collaborazione del personale docente e non; se del caso, facendo capo a collaboratori esterni.

³Gli incaricati della salute e sicurezza, su indicazione della direzione e per quanto specificato nel mansionario di funzione, assolvono compiti di sorveglianza, secondo un piano di presenza allestito annualmente dal CdD.

Capitolo tredicesimo **Misure disciplinari**

Art. 33 Assenze

¹Tutte le assenze devono essere giustificate tramite l'apposita scheda entro 3 giorni dal rientro a scuola, per assenze superiori a 3 giorni è richiesto un certificato medico secondo le direttive del medico cantonale.

²Quando una PiF prevede un'assenza dalle lezioni o una partenza anticipata deve richiedere l'autorizzazione in direzione.

³Sono considerate assenze tutti i ritardi all'inizio delle lezioni (pause e cambiamenti d'aula compresi). Fino a 10 minuti è segnata la durata effettiva del ritardo, per ritardi superiori l'assenza segnata è di un'ora-lezione.

⁴Le assenze saranno ritenute arbitrarie:

- a) se non giustificate sulla scheda assenze entro il termine previsto;
- b) se non sarà fornita una giustificazione plausibile; la direzione potrà, nei casi dubbi, richiedere una motivazione scritta;

⁵In caso d'assenze arbitrarie possono essere adottate sanzioni disciplinari.

Art. 34 Comportamenti scorretti e sanzioni

¹Comportamenti manifestamente scorretti rispetto alle regole della buona condotta sono sanzionati dalla direzione sulla base delle disposizioni interne.

Art. 35 Danni, vandalismi e sanzioni

¹Docenti e personale amministrativo sono tenuti a segnalare alla direzione gli autori di danni o vandalismi; alla direzione incombe l'obbligo di ascoltare la persona segnalata.

²Provata l'effettiva responsabilità, il colpevole è tenuto a risarcire il danno.

³Docenti e personale amministrativo sono tenuti a denunciare alla Direzione gli autori d'atti gravi puniti dal codice penale, come lesioni, furti, spaccio di stupefacenti.

⁴Il CdD prende i provvedimenti del caso, compresi quelli atti a ottenere il risarcimento del danno, oppure decide di assegnare al responsabile compiti di ripristino, dove possibile, o di pulizia sotto la sorveglianza di un responsabile.

Capitolo quindicesimo

Disposizioni finali

Art. 36 Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato dal CD del CPS-I del 24 agosto 2021, entra in vigore dopo l'approvazione del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.

Approvato dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport il